



IL SINDACO

Venezia 29/08/2018
Prot. n. 2018/415828
OR/494

Ordinanza n. /2018

OGGETTO: *Misure urgenti per garantire l'incolumita` pubblica, la sicurezza e la viabilita` nella citta` storica di Venezia nei giorni 01/02, 08/09 e 15/16 settembre 2018.*

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 01/02, 08/09 e 15/16 settembre 2018 è prevista una affluenza straordinaria di visitatori della città storica di Venezia, per assistere alla "Regata Storica" e agli eventi correlati alla 75^a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, oltre che di turisti provenienti da altri centri balneari del litorale adriatico;

Considerato che l'afflusso straordinario, alla luce delle recenti esperienze, può causare:

- un notevole incremento del turismo in bacino San Marco, in particolare in prossimità degli approdi di Riva degli Schiavoni, come la caserma Cornoldi, con il conseguente incremento esponenziale del moto ondoso che mette in pericolo la circolazione delle barche a remi e delle altre imbarcazioni di minori dimensioni;
- forti rallentamenti/blocco del ponte della Libertà e dei terminali veicolari di Piazzale Roma e del Tronchetto;
- sovraffollamento dell'Area Marciana e delle aree ad essa contermini che notoriamente costituiscono zone particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica;

Ritenuto che tale incremento di afflusso turistico possa gravare sulla fruibilità degli spazi pubblici e la viabilità pedonale e veicolare, rendendo necessario il ricorso a misure eccezionali ed urgenti nelle more dell'adozione di un piano di gestione dei flussi turistici;

Visto la Delibera di Giunta n. 91 del 27 aprile 2017 ad oggetto "Indirizzi a breve e medio periodo per la governance territoriale del turismo a Venezia";

Considerato, altresì, necessario proseguire la sperimentazione di misure di gestione dei flussi turistici in modo di minimizzare gli effetti negativi dello straordinario afflusso, distribuendo i flussi stessi su percorsi alternativi all'interno della città storica, contingentando il numero degli ospiti che circolano sui percorsi più affollati e differenziando i luoghi di accesso al mare alla stessa città storica secondo le indicazioni concordate con l'UNESCO, a tutela del sito patrimonio mondiale dell'umanità;

1



IL SINDACO

Tenuto conto di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 28 maggio 2018, in particolare le misure di deviazioni e limitazioni degli accessi e flussi pedonali nelle giornate 01/02, 08/09 e 15/16 settembre 2018 individuate come date con "bollino nero";

Ritenuto, necessario sperimentare le seguenti misure, modulandole secondo le effettive necessità:

- istituire divieti di sbarco presso gli abituali approdi di Riva degli Schiavoni (fronte la caserma Cornoldi) per i lanciai gran turismo provenienti dai Comuni di Cavallino - Treporti, Jesolo, Caorle, Musile di Piave e Quarto d'Altino deviandoli presso gli approdi appositamente allestiti alle Fondamente Nuove;
- limitare la circolazione veicolare sul ponte della Libertà ai soli veicoli dei soggetti abbonati alle autorimesse di Piazzale Roma e Tronchetto, ai taxi, ai veicoli dei noleggiatori nonché agli autobus di linea e non di linea oltre ovviamente ai veicoli delle Forze di Polizia, del Soccorso Pubblico e dei servizi pubblici;

Ritenuto, altresì, di autorizzare il Comando della Polizia Locale di disporre attraverso il proprio personale ogni altra deviazione si rendesse necessaria ovvero di inibire temporaneamente il transito ai non residenti o frequentatori abituali, di istituire sensi unici, obblighi e divieti temporanei, facendo transennare, se necessario, le aree interdette, inibendo l'accesso in determinate zone ove la presenza e il transito di persone, veicoli ed imbarcazioni potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità;

Visti:

- l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- articolo 7 *bis* del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;



IL SINDACO

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

ORDINA

1. Nelle giornate del 01/02, 08/09 e 15/16 settembre 2018, in relazione alle affluenze in essere nella città storica di Venezia, il Comando di Polizia Locale è autorizzato a porre in essere le seguenti misure a tutela dell'incolumità pubblica:
 - a) istituire divieti di sbarco presso gli abituali approdi di Riva degli Schiavoni (fronte la caserma Cornoldi) per i lanciaioni gran turismo provenienti dai Comuni di Cavallino - Treporti, Jesolo, Caorle, Musile di Piave e Quarto d'Altino, deviandoli presso gli approdi appositamente allestiti alle Fondamente Nuove;
 - b) limitare la circolazione veicolare sul Ponte della Libertà ai soli veicoli dei soggetti abbonati alle autorimesse di Piazzale Roma e Tronchetto, ai taxi, ai veicoli dei noleggiatori nonché agli autobus di linea e non di linea oltre ovviamente ai veicoli delle Forze di Polizia, del Soccorso Pubblico e dei servizi pubblici;
2. nelle medesime giornate del 01/02, 08/09 e 15/16 settembre 2018, in relazione alle affluenze in essere nella città storica di Venezia il Comando di Polizia Locale è autorizzato di disporre, attraverso il proprio personale, ogni altra deviazione si rendesse necessaria, ovvero di inibire temporaneamente il transito ai non residenti o frequentatori abituali, di istituire sensi unici, obblighi e divieti temporanei, facendo transennare, se necessario, le aree interdette, inibendo l'accesso in determinate zone ove la presenza e il transito di persone, veicoli ed imbarcazioni potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità;
3. l'inosservanza delle disposizioni impartite ai sensi della presente è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento;
4. la Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate del rispetto della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, oppure e in alternativa tramite il

1

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Luigi Brugnaro

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi Brugnaro', written over the printed name.